

**STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

PEC. VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT
WWW.IACOVINOEASSOCIATI.IT

CAMPOBASSO 86100
VIA E. BERLINGUER N. 1
TEL./FAX 0874/69016

ROMA 00198
VIA LIMA N. 20
TEL. 06/97881020

OLBIA (S.S.) 07026
VIA BASILICATA N.3
TEL./FAX 0789/200109

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL
DECRETO N. 2171/2022 EMESSO DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE VI DEL
CONSIGLIO DI STATO, R.G.N. 8681/2022.**

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Consiglio di Stato nrg. n. 8681/2022

2. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:

Parte ricorrente:

Arch. ZUNNO Antonio (C.F. ZNNNTN73A29I907E) nato il 29.01.1973 a Spinazzola (BA) e residente in Piazza Giuseppe Libertini n. 11 - 73100 Lecce

Parti intimare:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rappresentante *p.t.*, corrente in Roma - 00186 al Corso Vittorio Emanuele II n. 116;

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in persona del legale rappresentante *p.t.*, corrente in Roma – 00135 al Via Maresciallo Caviglia n. 24;

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, in persona del legale rappresentante *p.t.* con sede in Viale Castro Pretorio n. 105 – 00185 Roma

Il Ministero della Cultura in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via del Collegio Romano n. 27 – 00186 Roma

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma, tutti rappresentati e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, corrente in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

- Appellati

Arch. Massimo Sericola (C.F. SRCMSM82B04G482Y) residente in Via Giacomo Biagioli n. 2 – 48123 Ravenna.

Arch. Vincenzo Corrado (C.F. GTTPLA83H25E202F) residente in Viale Concilio Vaticano II, n. 60 - 70124 Bari. (non costituito in giudizio)

- Controinteressati

3. Estremi ed oggetto dei provvedimenti impugnati:

- della sentenza emessa dal TAR Lazio - Roma n. 11064/2022 e pubblicata in data 05.08.2022, non notificata, in seno al procedimento iscritto all'R.G.N. 6599/2022.

4. Sunto dell'appello

L'appellante impugna la sentenza emessa dal TAR Lazio n. 11064/2022 avente ad oggetto l'accertamento della illegittimità del provvedimento di esclusione dal *Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (GU n.97 del 7-12-2021)*, al fine di richiedere la condanna dell'amministrazione previa idonea cautela a procedere alla sospensione della sentenza impugnata e degli atti impugnati nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dell'appellante e condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, all'ammissione dell'Arch. Zunno alle prove orali, come indicato anche in parte narrativa, eventualmente anche rieditando la prova orale in apposita sessione speciale, da salvaguardare mediante ogni più idoneo provvedimento cautelare anche monocratico ex art. 56 c.p.a.

La valutazione fornita da TAR Lazio non può condividersi sotto diversi profili ossia:

I. ERROR IN IUDICANDO:

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LEGITTIMA LA MODIFICA DEI CRITERI DI CORREZIONE IN VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS.

SULLA MODIFICA DEI CRITERI DI CORREZIONE DELLE PROVE IN VIOLAZIONE DEI TERMINI STABILITI DAL BANDO E DAGLI ATTI SUCCESSIVI.

Il Collegio di prime cure nella sentenza impugnata afferma, *in primis*, che "Il profilo non è suscettibile di favorevole considerazione, rientrando la predetta scelta nell'ambito dell'amplissima discrezionalità tecnica attribuita all'Amministrazione in sede di scelta delle modalità di svolgimento delle prove e dei criteri di correzione.

Pertanto, in assenza di apposita previsione del bando finalizzata a dare una tempestiva comunicazione dei criteri di attribuzione del punteggio e in mancanza di una qualsivoglia possibile violazione del principio della par condicio competitorum, il profilo deve essere respinto. La normativa di settore non ha infatti in alcun modo previsto che i criteri di attribuzione del punteggio debbano essere predefiniti già nel bando, essendo sufficiente, per una esigenza di trasparenza che gli stessi siano fissati prima dello svolgimento della prova ma senza indicazione normativa di un preciso termine entro cui renderli noti.

Si rileva a tal punto che la modifica dei criteri di attribuzione del punteggio, sebbene effettuata in prossimità delle prove, non appare neanche astrattamente lesiva della posizione della parte ricorrente atteso che tutti candidati appaiono essere stati sottoposti alla stessa prova e con le medesime modalità, nel rispetto del principio della parità di trattamento.

Non condivisibili appaiono, inoltre, le doglianze relative alla mancata motivazione circa la scelta del diverso criterio di determinazione del punteggio, essendo infatti sufficiente che il nuovo criterio di attribuzione non sia irragionevole, attesa la già ricordata ampia discrezionalità tecnica attribuita in tale sede all'Amministrazione."

Il bando che regola il corso-concorso costituisce la **lex specialis da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità**: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

Ne discende che le clausole del bando di concorso non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (T.A.R. Lazio, sent. 19.02.2019 n. 1910).

II ERROR IN IUDICANDO:

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LEGITTIMA L'INTERRUZIONE DEL DELLE OPERAZIONE DI APERTURA DELLE BUSTE, NONCHE' NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LEGITTIMA LA MANCATA SOSTITUZIONE DEI PLICHI NON REGOLARMENTE SIGILLATI.

In secondo luogo, il TAR Lazio in ordine alla illegittima interruzione delle operazioni di apertura delle buste procedura concorsuale, così come alla mancata sostituzione dei plichi aperti, afferma che *“Parimenti deve essere respinto il profilo di ricorso con cui, parte ricorrente contesta l’illegittimità dell’interruzione delle operazioni di apertura delle buste contenenti i questionari. Invero, come correttamente dedotto dall’Amministrazione la predetta brevissima interruzione, comunque inferiore al minuto – effettuata in ragione della mancata trasmissione via pec dei materiali presso la sede di Cagliari, consentendo così la partecipazione della candidata presente nella predetta sede contestualmente ai candidati presenti nelle sedi di Roma e Torino – non appare aver cagionato alcuna violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e della par condicio tra candidati.*

La suddetta operazione di interruzione appare inoltre essere del tutto confacente con la normativa vigente essendo stata effettuata con il fine di garantire il rispetto dell’art. 11, comma 4, d.P.R. 487/1994 laddove stabilisce che l’ora stabilita per ciascuna prova “deve essere la stessa per tutte le sedi”.

8. *Va respinto anche l’ulteriore profilo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la mancata sostituzione dei plichi aperti a seguito della breve interruzione delle operazioni di apertura. Come correttamente dedotto dalla difesa ministeriale invero, non appena comunicata l’interruzione delle operazioni, è stato chiesto ad i candidati di non procedere con l’apertura dei plichi fino a nuova comunicazione, nell’attesa di completare l’invio degli elaborati alla candidata convocata a Cagliari, e al contempo di segnalare al personale d’aula se qualcuno di loro avesse in ogni caso aperto il plico. Non appare pertanto nel caso di specie in alcun modo alterato il principio della par condicio tra candidati non risultando essersi verificata, in concreto, alcuna irregolarità, stante anche l’esiguità dei tempi della predetta interruzione.*

Nello specifico, in occasione della prova preselettiva del 15.04.2022 e all’esito della consegna ai candidati dei plichi della batteria di quiz estratti, inizialmente è stato dato il via all’apertura del plico sigillato contenente i quiz, salvo poi imporre uno stop all’operazione di apertura.

In quell’occasione è stato chiesto ai candidati di autodenunciare che la sigillatura dei plichi era totalmente aperta, con grande stupore dei candidati stessi ed in evidente violazione del principio di trasparenza e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. oltre che dell’art. 11 DPR n. 487/1994.

La norma è chiara nell’affermare che i plichi contenente i compiti/quiz devono essere sigillati e firmati dai componenti della Commissione e dal segretario, nonché in occasione della prova il Presidente della Commissione o del Comitato di vigilanza fa procedere alla COSTATAZIONE DELL’INTEGRITA’ DELLA CHIUSURA DEL PIEGO CONTENENTE I COMPITI.

Nulla di quanto prescritto dalla legge è accaduto!

Nel caso di specie la violazione si è perpetrata nel momento in cui alla consegna di plichi, non regolarmente sigillati a detta dello stesso Presidente, non è seguita la loro immediata sostituzione, con plichi integri e sigillati; in tal modo la Commissione avrebbe posto rimedio ad un evidente vizio in termini di garanzia della *par condicio* dei candidati, oltre che di trasparenza e imparzialità. Quanto auspicato, quindi, non è accaduto rendendo ancora più gravi le omissioni della Commissione e degli addetti d'aula, che hanno consegnato i pieghi ai candidati.

III. ERROR IN IUDICANDO:

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LEGITTIMO IL MANCATO IMBUSTAMENTO DEGLI ELABORATI DA PARTE DEI CANDIDATI.

Sempre il TAR Lazio nella pronunciata sentenza ha rilevato che *“Ulteriormente, di nessuna pregnanza è il profilo di ricorso con cui viene lamentato che i candidati non abbiano imbustato direttamente i propri elaborati – senza preventivamente consegnarli nelle mani Presidente della Commissione – i quali sono stati invece consegnati agli addetti dell’aula che hanno provveduto in loro luogo ad effettuare la predetta operazione in deroga all’art. 14 comma 2 d.P.R. 487/1994 in quale afferma che “[...] Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande; Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. [...]”*.

Invero, la predetta scelta si giustifica in ragione della circostanza che la prova preselettiva prevedeva la somministrazione di un questionario a risposta multipla con correzione tramite lettore ottico, cosicché il personale d'aula è stato impegnato nel ritiro degli elaborati e nelle operazioni di conteggio complessivo degli elaborati raccolti, con l'obiettivo di procedere più rapidamente possibile al loro completamento, allo scopo di consentire in tempi rapidi l'uscita dei candidati presenti nel rispetto delle indicazioni previste dal protocollo Covid vigente per i concorsi pubblici, caratterizzato dalla necessità di limitare i tempi di compresenza in aula.

*Pertanto, la deroga alla disciplina contenuta nell’art. 14 d.P.R. 487/1994 appare correttamente motivata dall’esigenza di garantire una maggiore celerità della procedura nel rispetto del protocollo Covid, senza tuttavia risultare in alcun modo violativa delle norme sulla trasparenza e sulla *par condicio* tra i candidati. Sulla ammissibilità di una deroga alla predetta disposizione in assenza di *vulnus* al principio dell’anonimato e della parità di condizione tra candidati, si riporta un orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2012 n. 1560) che il*

Collegio ritiene in questa sede di fare proprio, in base al quale: “va osservato che il principio può subire deroghe legittime come nel caso delle procedure selettive di carattere comparativo o nelle prove orali di qualsiasi concorso, ovvero quando le specifiche prove concorsuali possano giustificare l'adozione di scelte organizzative differenti”.

Si contesta radicalmente quanto esposto dal TAR Lazio nella sentenza impugnata poiché, come già evidenziato in parte narrativa alla fine della prova gli addetti d'aula (steward e hostess) si sono recati tra i banchi dei concorrenti per ritirare il foglio con le risposte (quello con anneriti i pallini neri), **senza però consentire ai candidati l'imbustamento degli elaborati così come sancito dall'art. 14 comma 2 D.P.R. 487/1994.**

Anche tale *modus operandi* risulta del tutto anomalo ed illegittimo.

In sostanza, i candidati sono stati sottoposti all'operato del personale d'aula senza poter porre in essere alcun controllo circa tale operato.

Il meccanismo, obiettivamente, non risulta minimamente trasparente: - da una parte il meccanismo è foriero di illeciti, in quanto ben si presta a manomissioni, visto che non è stato il singolo candidato a sincerarsi del regolare imbustamento della prova svolta, come stabilito dalla legge, bensì l'operazione è stata condotta da soggetti terzi; - d'altro canto, ne è risultato favorito anche il margine di errore, e cioè il rischio di errore in buona fede!

Sostanzialmente è difficile ipotizzare che il personale d'aula possa aver svolto il lavoro di imbustamento degli elaborati con la medesima precisione e tranquillità con la quale ogni candidato avrebbe potuto operare. Se si pensa, poi, alla pleora di candidati che ha partecipato al concorso, se ne deduce un quadro di sicura confusione.

Tutto quanto sopra comporta che la Commissione, così operando, abbia violato le norme costituzionali di trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento. Così operando, insomma, la Commissione non ha assolutamente garantito il rispetto del fondamentale principio di anonimato delle prove di concorso.

IV. ERROR IN IUDICANDO:

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCOLTO LA CENSURA IN MERITO ALLA PRESENZA DELLA CARTA D'IDENTITA' DEL CANDIDATO SUL BANCO, IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ANONIMATO.

Il TAR Lazio ha sollevato un'ulteriore eccezione relativa alla presenza della carta d'identità sulle postazioni concorsuali, affermando che: *“Di alcun pregio è anche il profilo di censura con cui parte ricorrente lamenta che la presenza della carta di identità sul tavolo di taluni candidati avrebbe alterato il principio dell'anonimato.*

Tale scelta è stata infatti dettata dalla necessità di consentire l'uso dei servizi igienici per taluni candidati prima dell'avvio della prova in modo da consentire una più agevole individuazione degli stessi. Non si rinviene inoltre nella predetta scelta alcuna lesione del principio della par condicio tra i diversi candidati o altra anche solo potenziale irregolarità.”

Non è condivisibile la conclusione a cui è giunto il Tribunale adito per le ragioni che si espongono.

Come detto, durante la sessione di prove è emerso che il candidato è stato identificato fin dall'inizio delle prove e - in modo del tutto anomalo per un concorso di tale rilevanza – durante l'espletamento della prova i candidati **sono stati obbligati a lasciare la carta d'identità aperta sul banco**, accanto alle schede anagrafiche che riportavano il nome e cognome del candidato prestampato.

A prescindere dalla motivazione espressa dal Tar, secondo cui la scelta di far lasciare la carta d'identità sul banco servisse per consentire l'uso dei servizi igienici ed una loro più agevole individuazione, **viola decisamente ogni principio di anonimato, quale baluardo a cui la P.A. deve tendere.**

È oltremodo evidente che il documento di identità, lasciato sul banco del candidato, insieme all'anagrafica con nome e cognome del soggetto, non garantisce in alcun modo il principio dell'anonimato nemmeno se lo scopo è quello di una più agevole individuazione dei soggetti che hanno usato i servizi igienici.

La violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, inoltre, è stata confermata dal *modus agendi* del tutto anomalo perseguito dall'Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire l'anonimato e che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto.

V. ERROR IN IUDICANDO:

ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA CONSIDERATO DI ALCUN PREGIO LA CONTESTAZIONE SULLA CORRETTEZZA DI ALCUNI QUESITO.

Infine, il TAR Lazio rigetta eccepsisce che *“Da ultimo, privi di alcun pregio sono anche i profili di ricorso con cui parte ricorrente contesta la correttezza di alcuni singoli quesiti, non avendo la stessa in alcun modo dedotto di aver effettivamente fornito la risposta dalla stessa ritenuta corretta, limitandosi a così a censurare – in un'inammissibile ottica di giurisdizione oggettiva – soltanto la formulazione del quesito senza in alcun modo contestare una scorretta attribuzione del punteggio in ragione della predetta formulazione”*.

La conclusione cui giunge il TAR non è condivisibile e va riformata per le seguenti ragioni.

1)

In

relazione al merito delle domande che l'Amministrazione ha sottoposto ai candidati dell'Area

B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, si evidenziano errori macroscopici che rendono illegittima l'intera graduatoria finale.

Più precisamente, il corso-concorso ai sensi degli artt. 1 e 3 del bando comprende 3 tipologie di Aree:

Area A - Archivi e biblioteche

Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Area C – Musei

I candidati, a loro volta, hanno potuto concorrere solo ed esclusivamente per una sola delle citate Aree concorsuali.

Ciò posto, ai sensi dell'art. 6 comma 5 si è stabilito esplicitamente che “[...] *La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla comprendenti:*

quesiti tecnici di ruolo, differenziati per ciascuna delle tre aree del corso-concorso, sui seguenti temi: principi, storia e politiche della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale di settore, anche in riferimento alle convenzioni internazionali; organizzazione e processi di lavoro caratterizzanti degli istituti di settore; principi e contesti operativi per la ricerca, la formazione e l'educazione al patrimonio culturale di settore (14);

quesiti di logica (10);

quesiti di diritto amministrativo (5);

quesiti di diritto del patrimonio culturale (5);

quesiti di diritto dell'Unione europea (2);

quesiti di diritto privato (4);

quesiti di economia delle amministrazioni pubbliche (5);

quesiti di management pubblico (6);

quesiti di trasformazione digitale della pubblica amministrazione (4);”

Orbene, in riferimento alla prova preselettiva come sottoposta all'Area B, in data 15.04.2022, va evidenziata una chiara violazione degli artt. 1, 3 e 6 del bando di concorso, poiché alcuni quesiti attinenti all'Area A o C sono stati sottoposti ai concorrenti dell'Area B.

Nello specifico i quesiti:

- **Ai sensi del DPCM 169/2019 i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle Soprintendenza archivistiche e bibliografiche sono esercitati:**

Si tratta di un quesito “tecnico di ruolo” tipico non dell'Area B bensì dell'Area A – Archivi.

- **A norma del disposto di cui all'art. 3 del DM 23.12.20214, nei musei non dotati di**

autonomia speciale, il bilancio ha la esclusiva natura di documento di programmazione e di rendicontazione delle risorse e del loro utilizzo; esso:

Si tratta di un quesito “tecnico di ruolo” tipico non dell’Area B bensì dell’Area C – Musei.

L’amministrazione è palesemente incorsa in vizi invalidanti della graduatoria finale nella parte in cui non è stato inserito l’odierno ricorrente.

2) Per quanto concerne i quesiti sottoposti all’Area B in sede di prova preselettiva, del 15.04.2022, si evidenzia quanto segue.

Alcune domande presentano delle risposte considerate corrette dall’Amministrazione che, in realtà, sono errate per le evidenze che di seguito si espongono. L’odierno appellante, infatti, alla domanda n. 16 ha dato la risposta n... considerata dal sistema come errata.

Primo QUESITO (domanda n. 16 del questionario dell’Arch. Zunno):

- Le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per la violazione delle disposizioni in materie di beni paesaggistici sono irrogate:

a) dal Direttore generale archeologia belle arti e paesaggio

b) dal Segretario regionale

c) dal Soprintendente

La risposta indicata come corretta dall’Amministrazione è la seguente:

“a) dal direttore generale archeologia belle arti e paesaggio.”

Tuttavia, non può essere considerata corretta per le seguenti ragioni.

Commento:

Il riferimento è all’art. 167 del Codice (da Normattiva, testo vigente dal 24.04.2008):

Articolo 167 (Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni

dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, ((procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità)) previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il ((Ministero)) e il Ministero della difesa.

In realtà, la risposta corretta sarebbe dovuta essere: **IL DIRETTORE GENERALE**.

Ciò in quanto la previsione del Codice non corrisponde al nuovo Regolamento e, ad oggi, non c'è corrispondenza tra il testo normativo vigente (richiamato nella domanda CHE FA RIFERIMENTO AL DIRETTORE REGIONALE) e il nuovo assetto organizzativo del MiC (previsto nella risposta CHE INDICA IL DIRETTORE GENERALE).

Il TAR, quindi, avrebbe dovuto tener conto della risposta fornita e provata dalla documentazione già allegata nel fascicolo di prime cure e, quindi, far proprie le motivazioni addotte in sede di ricorso introduttivo e qui riportate.

Pertanto, avendo l'appellante risposto alla lettera ... ed a fronte delle motivazioni ivi precisate si ritiene che il collegio debba tenerne conto e riformare la sentenza, in ordine alla prova fornita circa dall'Arch. Zunno di aver risposto in tal modo alla domanda n. 16.

5. Stato attuale del procedimento giurisdizionale

L'udienza cautelare non è ancora stata fissata in seguito all'emissione del decreto cautelare n. 2171/2022 con cui è stata accolta la richiesta di abbreviazione dei termini, ex art. 53 c.p.a.

6. Indicazione decreto che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dal decreto n. 2171/2022 emesso dal Presidente della Sezione VI del Consiglio di Stato.

- CONTENUTO DEL DECRETO PRESIDENZIALE AUTORIZZATIVO DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

Pubblicato il 16/11/2022

N. 02171/2022 REG.PROV.PRES.

N. 08681/2022 REG.RIC.

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8681 del 2022, proposto da Antonio Zunno, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, Ministero della Cultura, Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Massimo Sericola, Vincenzo Corrado, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11064/2022, resa tra le parti, CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI SETTANTACINQUE ALLIEVI AL CORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE (SNA) PER IL RECLUTAMENTO DI 50 DIRIGENTI DI II FASCIA, DA INSERIRE NEL RUOLO DELLA DIRIGENZA TECNICA DEL MINISTERO DELLA CULTURA, NELLE SEGUENTI AREE: ARCHIVI E BIBLIOTECHE, SOPRINTENDENZE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO,

MUSEI - ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA FINALE ALL'ESITO DELLE PROVE PRESELETTIVE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la istanza con la quale parte appellante chiede la abbreviazione dei termini a comparire e la autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Considerato che le istanze debbano essere entrambe accolte, in quanto:

con riguardo alla prima, le ragioni di urgenza sono sussistenti perché il rispetto dei termini ordinari non consentirebbe all'appellante di partecipare alle prove orali (che si tengono dal 9 novembre 2022 al 9 dicembre 2022);

con riguardo alla seconda, la modalità nei modi ordinari sarebbe particolarmente difficile per il numero dei destinatari, ritenendo controinteressati tutti coloro che sono utilmente collocati in graduatoria, potendosi provvedere con la pubblicazione nel sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della SNA dell'appello e della sentenza appellata, nonché dell'avviso contenente la indicazione della Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, del numero di registro generale dell'appello, del nome delle parti, della amministrazione intimata, di almeno tre controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di ricorso;

P.Q.M.

Autorizza ai sensi dell'art. 41 comma 4 cpa la notificazione per pubblici proclami con le modalità sopra indicate in parte motiva nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione del presente decreto; dispone che le prove delle eseguite notificazioni siano depositate nella Segreteria della sezione nei 10 (dieci) giorni successivi.

Concede ai sensi dell'art. 53 cpa la abbreviazione dei termini fino alla metà.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2022.

**Il Presidente
Sergio De Felice**

IL SEGRETARIO

8. indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti dichiarati idonei nella graduatoria finale degli ammessi alle prove orali pubblicata il 21.10.2022 sul sito della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, e in ogni caso si indicano i nominativi di alcuni dei controinteressati come da decreto cautelare:

TOFFOLETTI ISABELLA

URAS VALENTINA

VALACCHI EUGENIA

VALENTINI FRANCESCA

VENDITTI CATERINA PAOLA

VENTURA PAOLA

Si allega alla presente:

Atto di appello in Consiglio di Stato R.G.N. 8681/2022;

Sentenza emessa dal TAR Lazio n. 1164/2022;

Decreto n. 2171/2022 emesso dal Presidente della Sezione VI del Consiglio di Stato.

Roma, 22.11.2022

Avv. Vincenzo Iacovino